

(N. 2866-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1953

Comunicata alla Presidenza il 1^o aprile 1953

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952:

Convenzione internazionale per facilitare il passaggio alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia;

Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.

ONOREVOLI SENATORI. — Le esigenze del traffico internazionale moderno, che esige una crescente riduzione delle distanze nel tempo, mal si conciliavano con le soste che l'espletamento delle formalità doganali, di polizia, di divise imponeva.

Allo scopo quindi di rendere efficaci i provvedimenti che le Amministrazioni ferroviarie adottavano per accelerare la marcia dei treni internazionali, sono state elaborate le due Convenzioni internazionali tra i rappresentanti dei Governi ed i loro esperti presso la Commissione Economica Europea (Comitato dei trasporti interni).

Del resto, facilitazioni di trasporto erano già state consentite circa le formalità di frontiera per i mezzi di trasporto aereo e quello automobilistico e quindi si imponevano anche per il ferroviario.

Ed infatti i rappresentanti dei suddetti Governi hanno fissato i punti sui quali si sono dichiarati concordi e precisamente:

effettuare il controllo della Finanza e della Dogana durante la marcia del treno e comunque in una sola stazione operare il controllo dei due Paesi limitrofi;

che le formalità doganali inerenti alle merci siano congiuntamente effettuate dai due Paesi limitrofi, nel territorio di uno dei due Paesi per il traffico in un senso ed in altra stazione dall'altro lato della frontiera stessa per il traffico nel senso opposto;

che le merci deperibili, gli animali, le spedizioni a grande velocità e quelle in tran-

sito internazionale abbiano la precedenza per l'esecuzione dei controlli.

Su questi criteri sono state elaborate le due Convenzioni che vengono sottoposte alla vostra approvazione.

Quella relativa ai viaggiatori e bagagli a mano, ai bagagli registrati, ai colli trasportati in transito sui treni internazionali viaggiatori, considera la creazione di stazioni di frontiera, ove i due Stati limitrofi compiono le operazioni di controllo.

La Convenzione internazionale merci analogamente contempla stazioni di frontiera ove possono compiere i loro controlli due Stati a contatto. È altresì prevista l'adozione di un formulario-tipo di dichiarazione doganale, allegato alla stessa Convenzione, nonché l'adozione di orari di lavoro per le Amministrazioni delle Dogane, delle Finanze e della Posta.

Norme per la creazione di zone per stazioni, le banchine ed i treni ove funzionari ed agenti possono operare sono contenute nelle due Convenzioni che, firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952, attendono la ratifica da parte dei rappresentanti del Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Svezia e Svizzera.

Essendo evidente la utilità di queste Convenzioni tendenti a rendere più sciolti e rapidi i rapporti internazionali, si invita il Senato ad operarne la approvazione.

PASQUINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952:

Convenzione internazionale per facilitare il passaggio alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia;

Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.